

ASL8
NP. 2015/25576 del 11/08/2015 ore 13.45
Mitt.: Servizio Affari Legali
Ass.: DIREZIONE GENERALE
Class.: 1.2.11. Fasc.: 1 del 2015



Al Commissario Straordinario

Al Direttore Amministrativo

Oggetto: Relazione informativa sulla transazione tra ASL 8 Cagliari/Gersia

La causa civile tra l'Azienda e la società Gersia si incardina dopo un periodo di trattative volte alla definizione bonaria della vertenza, a conclusione delle quali le parti non riuscivano a raggiungere un accordo.

Pertanto in data 27 marzo 2014 la ASL 8 di Cagliari depositava il ricorso per decreto ingiuntivo relativo al pagamento dei canoni di concessione maturati e non corrisposti da Gersia, a far data dal 2008 fino al marzo 2014, per il complessivo importo di € 3.455.800,00;

-il Tribunale di Cagliari accoglieva il ricorso emettendo il decreto ingiuntivo n. 1248/2014 per l'importo di euro 3.455.800,44, oltre accessori;

- in data 15.04.2014 Gersia conveniva in giudizio l'ASL 8 di Cagliari avanti il Tribunale di Cagliari (R.G. n. 3429/2014) al fine di far accertare il suo diritto a veder riconosciuto il diritto al pagamento per i posti letto non occupati nelle tre strutture poste nei Comuni di Sestu, Selargius e Capoterra, e pari all'80% come previsto dalle clausole dall'art 6, comma 11, del contratto sopra richiamato e dall'art. 12 del prefato disciplinare nonché al fine di far accertare il conseguente diritto ad effettuare le compensazioni con i canoni dovuti alla ASL 8 di Cagliari ex art. 6, comma 12, lettera C, del contratto di concessione *de quo*;

-la Gersia inoltre proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo prefato, instaurando così il giudizio iscritto al n. RG n. 5850/2014 del Tribunale di Cagliari, ivi spiegando ulteriori domande in via riconvenzionale volte a far valere un credito per la somma complessiva di euro 3.725.279,31, maturato a titolo di indennizzo convenzionale per i posti letto non occupati nelle tre strutture di Selargius, Capoterra e Sestu a partire dal 01.07.2008 sino al 31.03.2014, allegando ulteriormente richiesta di risarcimento danni per

pg 1

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

Il presente allegato è com-
posto da n° 5 fogli
di n° 5 pagine.

N. 1014 DEL 11 AGO. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

Servizio Affari legali
via Piero della Francesca 1
Su Planu - Selargius
T. 0706093262
F. 0706093265

l'importo di euro 4.013.732,22 a titolo di danno patrimoniale asseritamente subito a vari titoli ma in particolare quale conseguenza della violazione da parte dell'azienda sanitaria della clausola che prevedeva la remunerazione dei posti inoccupati, in quanto regolarmente sottoscritta dalle parte fin dal primo contratto del 2004 e ribadita nel 2008 col disciplinare integrativo;

-la ASL contestava integralmente le avverse pretese assumendo principalmente la nullità di detta clausola nonché la nullità della clausola di compensazione prevista.

Nelle more della vicenda giudiziaria è avvenuto che, su determinazione dell'amministrazione regionale, un modulo della RSA di Capoterra è stato destinato all'accoglimento dei REMS.

In tale contesto particolarmente problematico, le parti hanno ripreso le trattative per addivenire ad una soluzione compositiva delle insorte controversie volta principalmente a definire le reciproche pretese e quindi assicurare la regolare prosecuzione del contratto di concessione in essere in modo da assicurare un efficiente gestione del servizio sanitario oggetto di concessione.

Preliminarmente è opportuno evidenziare che la transazione, di cui all'art. 1965 c.c., è un atto negoziale con cui le parti pongono fine ad una vicenda giudiziaria ovvero ne prevencono l'insorgere di una nuova facendosi reciproche concessioni (e, dunque, prescindendo dall'affermazione o dalla negazione di qualunque reciproca responsabilità) e pertanto non ha alcuna natura di ammissione di responsabilità;

Appare acquisito in giurisprudenza il principio per il quale la transazione ha ad oggetto una *res dubia*; cade, cioè, su un rapporto giuridico avente carattere di incertezza che con la transazione le parti intendono eliminare al fine, appunto, di evitare il rischio obiettivo di un esito negativo del giudizio e quindi con maggiori e conseguenti oneri per l'Amministrazione; alea di rischio dettata, nel caso di specie, dalla particolare complessità della vicenda avuto riguardo, tra l'altro, alla molteplicità delle domande avanzate dalle parti nonchè dall'incertezza della questione giuridica alla luce dell'esistente panorama

giurisprudenziale nonché dalle obiettive criticità presenti nell'ambito del giudizio. Criticità rinvenute in seguito ad una più dettagliata **analisi** delle modalità di esecuzione del contratto di concessione la quale ha evidenziato una gestione spesso non in linea con lo stesso dettato contrattuale in guisa da non garantire, allo stato nonché sulla base della documentazione agli atti del procedimento, un esito totalmente vittorioso della controversia;

Nello specifico la prospettata soluzione transattiva consente, da un lato, di addivenire ad una chiusura dell'incerto contenzioso in essere, e dall'altro, di prevenire l'eventuale e ulteriore contenzioso relativo alla fase di esecuzione del contratto alla luce del rilevato aggravamento del costo della gestione. Circostanze, queste, che potrebbero compromettere la regolare esecuzione dello stesso fino alla data pattuita dalle parti visto anche l'espresso richiamo all'art. 1467, 3 comma c.c. (art. 6, punto 8, lett. C), D) del contratto di concessione del 9 dicembre 2004);

In tale ottica appare inoltre doveroso procedere alla sostituzione delle contestate clausole previste dal contratto di concessione e dal disciplinare applicativo affinché, sino al termine della naturale durata del contratto di concessione convenuta per l'anno 2025, non vi possano essere ulteriori dissidi sulla corretta applicazione delle norme ivi contenute.

Pertanto la transazione alla quale si intende pervenire si rivela particolarmente opportuna per le seguenti ragioni:

- per il tramite della sottoscrizione dell'atto di transazione, il contratto di concessione verrà ricondotto nell'alveo della piena legittimità di ogni sua clausola attraverso la sostituzione della clausola di cui all'art. 6 comma 11 contratto del 9 dicembre 2004 in quanto non in linea con le disposizioni contenute nell'originario bando di gara e in contrasto con i principi comunitari governanti la materia nonché con il principio della effettività delle prestazioni come racchiuso nell'art. 8 *sexies* D. Lgs. 502/1992;
- in particolare, mediante la sostituzione della clausola in commento la ASL per il

futuro si vedrà esposta al pagamento di un mero contributo per i posti letto rimasti inoccupati per le sole ipotesi ascrivibili a ritardi e/o inadempimenti propri e quindi al pagamento di un importo meramente partecipativo dei costi fissi ed ineludibili in misura di gran lunga inferiore a quello previsto nella clausola impugnata con evidente vantaggio economico per l'Amministrazione;

-attraverso la sottoscrizione dell'atto transattivo si otterrà una rinuncia tombale a tutte le domande risarcitorie avanzate dalla Gersia nei confronti della ASL 8 con abbattimento integrale di ogni eventuale responsabilità risarcitoria in capo a quest'ultima per i titoli enunciati in premessa.

Difatti, anche in caso di esito favorevole della vertenza la ASL 8 non andrebbe verosimilmente esente da responsabilità contrattuale per aver comunque sottoscritto la clausola in commento (danno dalla Gersia stimato in euro 3.000.000,00 da ritenersi commisurato alla perdita dell'importo cui la predetta Gersia avrebbe avuto diritto a titolo di indennizzo per posti letto non occupati nel tempo).

Viceversa in caso di soccombenza verrebbe confermata la validità della clausola con conseguente conferma del diritto della Gersia a portare in compensazione gli importi maturati per i posti letto non occupati con i canoni di concessione oggetto del procedimento monitorio n. 1248/2014;


La transazione pertanto permetterà alla ASL 8 di ottenere il pagamento dell'importo di € 600.000,00 mediante pagamento di € 60.000,00 annui, maggiorato di interessi come per legge, fino alla naturale scadenza del rapporto di concessione.

Detto importo è stato individuato nella misura di € 600.000,00 a totale definizione dei contenziosi in essere quale differenza attiva in favore della ASL 8, a fronte della rinuncia della Gersia alla clausola di cui all'art. 6 contratto del 9 dicembre 2004 e successivo art. 12 del successivo disciplinare del 29.05.2008 con la quale veniva riconosciuto in favore della Gersia un importo pari all'80% della sola parte sanitaria

delle rette per i posti letto rimasti inoccupati, della integrale rinuncia della Gersia a tutte le domande risarcitorie avanzate

Pertanto, a parere dei sottoscritti avvocati, appalesandosi piuttosto incerto l'esito delle cause pendenti, la definizione transattiva dei contenziosi nei termini prospettati debba ritenersi una soluzione soddisfacente per gli interessi dell'azienda, parallelamente ad una rimodulazione contrattuale idonea a ripristinare l'equilibrio economico finanziario della concessione.

Avv. Paola Trudu



Avv Anna Sedda

